

prot. 0000165
7.10.2004

INDIRIZZI IN ALLEGATO

Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C4

vari

Legge 23 agosto 2004, n. 239 – Prime indicazioni per il settore petrolifero.

La legge 23 agosto 2004, n. 239 prevede il riordino del settore dell'energia secondo tre linee:

- definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo il nuovo ordinamento costituzionale delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione;
- completamento della liberalizzazione del mercato;
- incremento dell'efficienza del sistema.

In tale quadro l'articolo 1, comma 2, nel definire i criteri che regolano le attività del settore energetico, chiarisce, alla lett. a), che le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente. Il successivo comma 8, lett. c), chiarisce poi che per "oli minerali" si intendono gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel.

La legge prevede inoltre che "le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato" (articolo 1, comma 55), attualmente svolte a livello centrale o a livello periferico dagli uffici territoriali del Governo, secondo una ripartizione di competenze basata sulla capacità degli impianti. Peraltro, la norma fa salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

La legge introduce, nei commi 56, 57 e 58, semplificazioni procedurali per le attività di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, volte a completare la liberalizzazione dei mercati ed a incrementarne l'efficienza interna. Considerato il ruolo strategico del settore degli oli minerali nell'approvvigionamento del Paese, e il contesto internazionale in

cui il settore opera, la legge prevede disposizioni volte ad individuare il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato, per assicurare una programmazione ed una disciplina unitaria della materia petrolifera, nonché meccanismi di coordinamento tra Stato e Regioni (articolo 1, comma 8, lett. c)).

Questa Amministrazione si sta attivando per l'individuazione, in attuazione del punto 5 del citato comma 8, lett. c), di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali nonché per l'individuazione della rete nazionale di oleodotti (articolo 1, comma 8, lett. c), punto 6). A tal fine sono state richieste le designazione di rappresentanti alle amministrazioni ed enti interessati per la costituzione di un tavolo tecnico di confronto su tali temi.

In attesa della individuazione in ambito ministeriale di tali criteri e modalità, per il rilascio delle autorizzazioni relative alle fattispecie che la nuova legge sottopone a regime autorizzativo, si applicheranno le norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 per tale regime: ciò sulla base delle indicazioni della legge n. 131/03, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3/2001.

Si ritiene inoltre opportuno dare indicazioni per la gestione delle pratiche in itinere. A tale riguardo, si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento, in particolare al c.d. principio del "*tempus regit actum*", secondo il quale ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla normativa vigente al momento in cui viene adottato. Sulla base di tale principio gli iter procedurali pendenti presso questa Amministrazione dovranno essere valutati secondo la nuova normativa.

Dall'entrata in vigore della legge le attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali saranno libere, pertanto le attività che in tal data saranno già state autorizzate o concesse continueranno automaticamente ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale. Le Regioni saranno invece chiamate ad emanare gli atti autorizzativi relativi alle quattro fattispecie previste dall'articolo 1, comma 56, della legge in esame, attenendosi alle norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 relativamente ai regimi autorizzativi, in attesa della individuazione, di concerto con la Conferenza Stato- Regioni, dei suddetti criteri e modalità (comma 8, lett. c), punto 5 citato).

Si elencano di seguito le più frequenti casistiche riscontrabili, inquadrando nel principio suddetto del "*tempus regit actum*":

Istanze per fattispecie previste dall'articolo 1, comma 56 (*Istanze per installazione nuovi impianti di lavorazione o di stoccaggio; istanze per interventi che variano la capacità di lavorazione; istanze per interventi che aumentano la capacità di stoccaggio precedentemente autorizzata di oltre il 30%; istanze di dismissione di impianti di lavorazione o stoccaggio*)

Si tratta di fattispecie per le quali la nuova normativa prevede il regime autorizzativo. Le istanze in itinere verranno trasferite alle regioni che procederanno a completare l'iter acquisendo i pareri mancanti e provvedendo al rilascio del provvedimento di autorizzazione seguendo la procedura descritta dall'articolo 5 del D.P.R. n. 420/94.

Istanze per fattispecie non previste dall'art. 1, comma 56 (*Istanze per variazioni capacità di stoccaggio inferiori al 30% della capacità autorizzata; istanze per opere minori soggette ad autorizzazione, istanze per vulture, trasferimenti titolarità*)

Si tratta di fattispecie liberalizzate dalla nuova normativa, per le quali non si deve dar seguito all'istruttoria già avviata. L'Amministrazione segnalerà direttamente all'interessato ed alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento che l'istruttoria non avrà seguito, trattandosi di opera sottoposta al nuovo regime liberalizzato (articolo 1, comma 58), fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa ambientale, fiscale, sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

Procedimenti connessi/ accessori alla istanze precedenti

Istanze di rinnovo per una concessione già scaduta:

Nel caso di titoli concessori scaduti alla data di entrata in vigore della legge, in relazione ai quali gli impianti operano in regime provvisorio, andrà completata la verifica dei requisiti di esercizio previsti, già avviata dall'amministrazione centrale (procedura di rinnovo concessione). Considerato il nuovo regime di liberalizzazione, la Regione, alla quale saranno trasmesse le istanze relative a tale fattispecie unitamente ai pareri già acquisiti, dovrà adottare un provvedimento di natura dichiarativa circa la permanenza di tali requisiti per la prosecuzione dell'attività. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, sarà la Regione a dover rilasciare eventuali ulteriori proroghe dell'esercizio. Nel caso il titolo del quale è stato chiesto il rinnovo non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge, le istanze già presentate non avranno seguito e saranno restituite al titolare, dandone comunicazione alle altre amministrazioni interessate.

Istanze di esercizio provvisorio e istanze di prova e messa a punto

L'istituto dell'esercizio provvisorio viene utilizzato per consentire la prosecuzione dell'attività degli impianti in attesa dell'emissione dell'atto richiesto (rinnovo concessione, vultura) o, una volta terminate le opere autorizzate o concesse, in attesa del collaudo. Nel nuovo regime, verranno prese in esame solo le istanze di esercizio provvisorio relative ai rinnovi di concessione già scaduti (vedi punto precedente) ed agli altri interventi sottoposti, sulla base del comma 56, all'autorizzazione regionale (nuovi impianti di lavorazione o stoccaggio). Alle altre istanze di esercizio provvisorio non si darà seguito, essendo relative ad interventi liberalizzati sulla base del nuovo regime.

Istanza di collaudo

La procedura di collaudo è accessoria rispetto al provvedimento principale di concessione o autorizzazione ed è volta ad accertare la conformità delle opere realizzate al progetto approvato. La stessa verrà eseguita solo per le opere sottoposte anche nel nuovo regime ad autorizzazione, salvo che la procedura di costituzione della Commissione interministeriale di collaudo non sia, alla data di entrata in vigore della nuova legge, stata conclusa, con l'emanazione del decreto di nomina dei componenti. L'Amministrazione centrale provvederà a trasmettere alle Regioni le istanze di collaudo per le opere soggette ad autorizzazione nel nuovo regime e per le quali la Commissione

non sia già stata costituita. Si ricorda che in attesa del collaudo dovrà essere autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impianto, per garantire la continuità dell'attività.

Proroghe ultimazioni lavori

In relazioni ad opere concesse o autorizzate, qualora le stesse non vengano concluse nei tempi previsti dall'atto autorizzativo/concessorio, può essere richiesta la proroga di ultimazione lavori. Le istanze volte ad ottenere tale proroga saranno trasferite alla Regione per istruirle solo nel caso interessino opere sottoposte, anche nel nuovo regime, ad autorizzazione. Negli altri casi non si procederà dandone comunicazione al richiedente ed alle amministrazioni interessate.

Si informa infine che non appena possibile verranno diffuse informazioni, divise per regione, relative al numero di pratiche da trasferire, nonché al complesso delle installazioni di competenza statale presenti in ciascuna regione. Viene inoltre allegato l'elenco dei referenti ai quali poter rivolgere richieste di chiarimenti.

La Regione Toscana, come pure le altre amministrazioni interessate sono invitate a voler dare la massima diffusione ai contenuti della presente nota, e a voler impartire istruzioni ai propri uffici periferici.

IL DIRETTORE GENERALE
prof. Sergio Garribba

N.B.

Il testo verrà pubblicato sul sito: www.attivitàproduttive.gov.it